

Rag. Franco De Renzo

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano al n. 1447
Commercialista - Revisore Contabile - Consulente Tecnico del Tribunale di Milano

Corsico, 20 marzo 2015

BILANCIO 2014 e Principi Contabili OIC

Si può anche pensare che preparare il bilancio d'esercizio sia un'operazione semplice: tanto fa tutto il computer!

Le seguenti osservazioni, spero, possano aiutare per avere un'idea differente e far comprendere che chi se ne occupa, in azienda o all'esterno, forse, merita una maggiore adeguata considerazione.

Il bilancio relativo all'esercizio 2014 dovrà essere redatto tenendo conto delle nuove versioni dei principi contabili rilasciati dall'OIC (Organismo Italiano di Contabilità).

L'OIC non è una filiale dell'Agenzia delle Entrate, è un ente italiano autonomo formato dai maggiori studiosi di Ragioneria e di Contabilità. Quanto stabilito, però, ha forza di legge perché deve essere applicato dai Commercialisti e l'Agenzia delle Entrate vi si riferisce sistematicamente.

Sono stati 19 i documenti rivisitati dall'OIC, mentre rimane in corso di revisione solo l'OIC 24 relativo alle immobilizzazioni immateriali.

La revisione ha riguardato tanto la struttura dei principi contabili - rendendola più facilmente consultabile permettendo di rintracciare agevolmente ambito di applicazione, principali definizioni, criteri di classificazione e rilevazione, informazioni da indicare in nota integrativa - quanto il loro contenuto.

In breve:

1. i nuovi OIC si applicano a partire dal bilancio relativo al 2014;
2. l'OIC 24 è ancora in corso di revisione;
3. la revisione consente una consultazione più agevole;
4. le svalutazioni per perdite durevoli sono inserite nel nuovo OIC 9;
5. per il rendiconto finanziario, le indicazioni contenute nel nuovo OIC 10 sostituiscono quelle previste nell'OIC 12;
6. il principio OIC 12 - composizione e schemi del bilancio - è raccomandato per le società di persone e le imprese individuali che svolgono attività commerciale;
7. è stata introdotta la disciplina contabile del *cash pooling* (nel caso di servizio di tesoreria accentrato);
8. nel caso di vendita a rate con riserva della proprietà, il ricavo della vendita si iscrive in sede di consegna del bene;
9. l'ammortamento dei componenti aventi vite utili, diverse dal cespite, va calcolato in maniera distinta rispetto al bene principale;
10. lo scorporo degli interessi passivi impliciti dai debiti commerciali è effettuato quando sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - a. il valore nominale dei debiti eccede significativamente il prezzo di mercato del bene con pagamento a breve termine; ciò si verifica quando il debito non ha un interesse passivo esplicito ovvero ha un interesse irragionevolmente basso;
 - b. la dilazione concessa è superiore ai dodici mesi;

Via G. Galilei n. 37 - 20094 Corsico (Mi)

tel. +39 02 45 10 10 71 - telefax +39 02 44 74 528 - email: segreteria@studioderenzo.it

Codice Fiscale DRN FNC 47D13 A340 K - Partita IVA 0649004 015 8 - Circ. Bilancio 2014 e OIC - pag. 1/3



Rag. Franco De Renzo

11. le attività per imposte anticipate e le passività per le imposte differite relative a differenze temporanee, che sorgono a seguito di operazioni che non transitano dal conto economico, sono rilevate in bilancio nell'esercizio in cui emergono le differenze temporanee, salvo nei seguenti casi:
 - * la rilevazione iniziale dell'avviamento;
 - * la rilevazione iniziale di un'attività o di una passività in un'operazione che non influenza direttamente né il risultato civilistico né il reddito imponibile e non è un'operazione straordinaria;
12. la rinuncia di un qualunque credito da parte del socio è trattata contabilmente dalla società come un apporto di patrimonio.

Gli amministratori dovranno evidenziare, ogni fine anno, quali siano i valori residui delle immobilizzazioni per evitare di dichiarare dati errati e che possono produrre sanzioni anche rilevanti. Quindi, non si devono considerare solo i dati passati ma anche quelli futuri.

L'ammortamento è un accantonamento figurativo che serve a ripristinare il valore originario del bene, facendo gravare i relativi costi, nei diversi periodi di utilizzo.

Se il valore del bene è costante, non si può ammortizzare.

Per rendere meglio il concetto, facciamo il caso di un capannone pagato 600.000 euro, e ormai è risaputo che se è destinato all'attività produttiva, si deve considerare il valore del terreno uguale al 30% non ammortizzabile. Negli altri casi, invece, l'aliquota è del 20%.

Al 31 dicembre 2013, il capannone è stato ammortizzato per 210.000 euro, con un valore residuo di 390.000.

Se l'imprenditore determina il valore corrente del bene in 450.000 euro, non è più possibile effettuare ulteriormente l'ammortamento.

Quello che è richiesto è di prendere in esame, almeno a fine anno, tutti i dati esposti in bilancio e farne una congrua valutazione.

Conseguentemente, già nell'anno 2014 avremo una differenza positiva nel Conto Economico con relativo pagamento di maggiori imposte. Bisogna prestare attenzione perché, in questo modo, potrebbero variare sensibilmente le quote di ammortamento e sarà obbligatorio farne cenno nella Nota Integrativa o nella Relazione sulla Gestione.

E' quasi superfluo aggiungere che nel caso l'imprenditore non volesse adeguarsi alla nuova direttiva, dovrà farne mansione lo stesso nelle sue relazioni e spiegarne le ragioni.

Operativamente io suggerisco di archiviare i calcoli dei singoli beni ammortizzabili datati e firmati da almeno un amministratore, con evidenziato il valore dallo stesso attribuito ai singoli beni, così da evitare che le responsabilità non ricadano su chi, proprio, non ha neanche gli elementi per fare simili valutazioni.

Il pensiero corre anche a quegli impianti complessi che racchiudono parti usurabili più di altre, o componenti elettronici o meccanici che necessitano un ricambio veloce.

Nessun commercialista può avere le conoscenze tecniche per giungere a fare valutazioni adeguate che spettano esclusivamente all'imprenditore.



Rag. Franco De Renzo

Ricordo i titoli dei singoli principi contabili

- OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
- OIC 10 Rendiconto finanziario
- OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio
- OIC 13 Rimanenze
- OIC 14 Disponibilità liquide
- OIC 15 Crediti
- OIC 16 Immobilizzazioni materiali
- OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
- OIC 18 Ratei e risconti
- OIC 19 Debiti
- OIC 20 Titoli di debito
- OIC 21 Partecipazioni e azioni proprie
- OIC 22 Conti d'ordine
- OIC 23 Lavori in corso su ordinazione
- OIC 25 Imposte sul reddito
- OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera
- OIC 28 Patrimonio Netto
- OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
- OIC 31 Fondi per rischi ed oneri e Trattamento di Fine Rapporto

Il Principio OIC 16 ribadisce il concetto degli immobili civili, quelli non direttamente rivolti alla produzione di beni e servizi.

Eccettuando i fabbricati civili che abbiano una diretta connessione con l'attività sociale (es.: casa del custode) che richiedono di essere sottoposti ad ammortamento con le medesime modalità previste per i fabbricati industriali, quelli civili caratterizzati dal fatto di essere una forma di investimento per l'attività, possono non essere ammortizzati.

Questo non vuol dire che non si "devono" effettuare gli ammortamenti, indica piuttosto l'indicazione di valutare se l'utilizzo dell'immobile comporti o meno un deperimento che richieda la redazione di un piano di ammortamento.

Si ricorda che non sempre le regole civilistiche valgono ai fini fiscali, come nel caso dei fabbricati civili. Se gli ammortamenti civili non sono ammortizzati, aiutano a garantire l'allineamento dei valori.

Cordiali saluti

Franco De Renzo
